



www.stvaroma.it

Dr. Ida Zaccardi • Dr. Dario Statera • Dr. Carlo Costantini • Dr. Sergio Coria
Dr. Fabio Larussa • Rag. Eugenio Moretti • Dr. Alessandro Gianfrancesco • Dr. Francesco Basile

Roma, 22/2/2010

BOLLETTINO INFORMATIVO n.3/2010

Tassa CC. GG. per vidimazione libri sociali

Come di consueto, ricordiamo che il prossimo 16/3 scade il termine per il versamento, da parte delle società di capitali, della tassa annuale di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

L'importo è invariato rispetto agli anni precedenti ed è pari a 309,87 € se il capitale all'1/1/2010 non superava 516.456,90 €, altrimenti la somma da versare è di 516,46 €

Il versamento deve essere effettuato con l'F-24 telematico, codice tributo 7085, anno di riferimento 2010.

Scadenze dichiarazioni fiscali

Anche le scadenze delle dichiarazioni fiscali risultano invariate rispetto allo scorso anno e seguono il calendario indicato nella tabella seguente:

Modello	Scadenza
Dichiarazione IVA	30/9/2010
Modello 770 semplificato	31/7/2010
Modello 770 ordinario	31/7/2010
Modello Unico persone fisiche	30/9/2010
Modello Unico società di persone	30/9/2010
Modello Unico società di capitali	30/9/2010
Modello Unico enti non commerciali	30/9/2010

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986
Cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

Via G.Nicotera, 29 - 00195 Roma • Telefono 06.32.17.652/654 – 06.32.17.743/744 • Fax: 06.32.17.712 • e-mail: info@stvroama.it

La dichiarazione IRAP segue le medesime scadenze dell'Unico.

Bisogna sempre tener presente che per i soggetti IRES la scadenza cade l'ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura dell'esercizio: pertanto, nel caso di esercizio coincidente con l'anno solare - che è il caso più frequente - la scadenza è il 30/9; viceversa, in caso di esercizio a cavallo dell'anno si dovranno conteggiare i mesi come sopra specificato.

La medesima regola, inoltre, vale in tutti i casi in cui l'esercizio termina nel corso dell'anno a seguito di operazioni straordinarie (messa in liquidazione, trasformazione, incorporazione a seguito di fusione, scissione totale, ecc.), anzi in questi casi la regola dei nove mesi vale anche per i soggetti non IRES (si pensi, ad esempio, alla trasformazione di una snc in srl).

Anche per quanto riguarda i versamenti delle imposte rimane tutto invariato con le scadenze "classiche" del 16/6 ovvero del 16/7 con la maggiorazione dello 0,40 % (salvo lo slittamento di un mese per i bilanci approvati nei 180 gg.).

Sanzioni per mancata indicazione dei dati dell'impresa

Come già ricordato nel nostro bollettino informativo n.6/2009, ribadiamo che ai sensi dell'articolo 2250 del Codice Civile le società devono indicare negli atti e nella corrispondenza le seguenti informazioni:

- sede, numero di iscrizione e ufficio del registro delle imprese dove sono iscritte;
- capitale effettivamente versato quale risulta dall'ultimo bilancio;
- eventuale stato di liquidazione;
- se si tratta di società unipersonali (solo per SpA e Srl).

Le stesse informazioni di cui sopra - limitatamente alle società di capitali - devono essere pubblicate anche sui propri siti web.

A partire dal 29 luglio 2009 è stata ripristinata la sanzione per la mancata pubblicazione delle informazioni di cui sopra, che va da un minimo di 206 € ad un massimo di 2.065 € da applicare, di regola, per ciascun componente dell'organo amministrativo: invitiamo tutti, quindi, a controllare la presenza dei dati di cui sopra nei propri atti e nella propria corrispondenza, nonché - ove esistente - nel proprio sito internet.

Infine, ricordiamo anche che ai sensi dell'articolo 2497-bis del Codice Civile, nell'ambito dei gruppi societari, occorre indicare negli atti e nella corrispondenza l'eventuale *status* di società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di un'altra società o ente e che tale situazione deve anche essere comunicata al Registro delle Imprese (secondo Assonime la suddetta indicazione dovrebbe essere inserita anche nel proprio sito internet).